SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1992, n. 305.

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione 757 (1992) adottata il 30 maggio 1992 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992, nonché la decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 151 del 3 giugno 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del commercio con l'estero, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

2. È vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

3. È, altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.

Art. 2.

1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorità o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. È fatto altresì divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.

Art. 3.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4.

1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle partecipazioni statali*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

LATTANZIO, *Ministro del commercio con l'estero*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0350

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306.

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

Capo I

PROVE

Art. 1.

Testimonianza indiretta. Falso testimone

1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.».

2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale è soppresso.

Art. 2.

Esame di persona imputata in un procedimento connesso

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.»;

b) nel comma 5, le parole «dagli articoli 194, 195 e 499» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 194, 195, 499 e 503».

2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole «Quando per la notificazione», sono inserite le seguenti: «dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice»;

d) la lettera *d*) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*d*) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;».

Art. 3.

Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti

1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso.»;

b) nel comma 3, le parole «di atti che non sono ripetibili» sono sostituite dalle seguenti: «di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili»;

c) nel comma 4, le parole «a norma dei commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del comma 2».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 238-*bis* (*Sentenze irrevocabili*). — *1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187.».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 190-*bis* (*Requisiti della prova in casi particolari*). — *1*. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole «dell'articolo 190 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 190 comma 1 e 190-*bis*».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE

Art. 4.

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.»;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.»;

b) nel comma 3, le parole «nell'ambito delle direttive impartite» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito delle direttive impartite».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*7*. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: «Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera *b)*, procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.».

5. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*c)* informazioni assunte a norma dell'articolo 351;».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *l)* del comma 2, sono soppresse le parole «della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* comma 2 del codice penale» nonché la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera *l)* del comma 2 è inserita la seguente:

«*l*-bis). delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale;».

7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 108-*bis (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato)*. — *1.* Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.».

8. Il primo periodo dell'articolo 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti: «La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis*, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.».

10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole «ufficiale di polizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o del personale della Direzione investigativa antimafia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.».

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

Art. 5.

Attività del pubblico ministero

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole «agli effetti del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel dibattimento».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.».

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati.».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

«*d)* delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;».

Art. 6.

Chiusura delle indagini preliminari
Fascicolo per il dibattimento

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)*».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 406 *(Proroga del termine)*. — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice,

per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma *3-bis*. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili.».

3. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* i delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

«*d)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;».

Capo III

GIUDIZIO

Art. 7.

Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis.* La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresì la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni per le quali l'esame è assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210.».

2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. — *1.* Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.».

Art. 8.

Contestazioni nell'esame delle parti
Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*5.* Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.».

2. Nell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole «degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero».

Capo IV

MISURE CAUTELARI

Art. 9.

Divieto di espatrio

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*2-bis*. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

Art. 10.

Computo della custodia cautelare all'estero

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 722 *(Custodia cautelare all'estero)*. — *1*. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4.».

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI E STUPEFACENTI

Capo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 11.

Reati contro l'amministrazione della giustizia

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*bis* *(False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 374-*bis* *(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375 *(Circostanze aggravanti)*. — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.».

6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo.».

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 384 *(Casi di non punibilità)*. — Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI E STUPEFACENTI

Art. 12.

Disposizioni in materia di armi

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti».

4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «I commercianti di armi devono, altresì, comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività».

6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantità delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo.».

9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione.

10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA.

Art. 13.

Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1*. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.».

2. Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*ter*. — *1*. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-*ter*, 47, 47-*ter* e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«*3*. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.».

TITOLO IV

NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

Art. 14.

Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*5*. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.».

Art. 15.

Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «(*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — *1*. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comuni-

ca, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

Art. 16.

Colloqui investigativi

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il personale indicato nell'articolo 18-*bis*.».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*,».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-*bis (Colloqui a fini investigativi)*. — *1*. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e gli ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 3, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali di investigazione, sicurezza e prevenzione.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate esclusivamente in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera *a)*, non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-*bis* della legge».

6. Nel sesto comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati» sono sostituite dalle seguenti: «può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.».

Art. 17.

Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle *A*, *B*, parte I e parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sue successive modificazioni è aumentato di 2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti.

2. Alla prima copertura dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento avviene dai contingenti di leva all'Esercito, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue successive modificazioni, relative all'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari, nonché secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di mesi tre. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in lire 55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Art. 18.

Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.».

Art. 19.

Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*2*. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.».

Art. 20.

Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

TITOLO V

MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 21.

Applicazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti.».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 22.

Sequestro dei beni

1. Al secondo comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo: «A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.».

Art. 23.

Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1*. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1*. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

Art. 24.

Misure di prevenzione patrimoniali

1. Dopo l'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*quater*. — *1.* Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stato applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.».

«Art. 3-*quinquies*. — *1.* L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.».

TITOLO VII

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Art. 25.

Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata

1. Nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel procedere al controllo di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale, hanno fondato motivo di ritenere che tali persone, per la condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano a realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della misura alla quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone nei propri uffici, ed ivi

trattenerle per il tempo strettamente necessario a verificarne la posizione e comunque non oltre le dodici ore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5 e 6 del codice di procedura penale.

2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che nei confronti delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la custodia cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero può disporre il fermo di tali persone, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo è stato eseguito, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua pronuncia l'autorità giudiziaria competente non dispone la custodia cautelare o la revoca delle misure alternative alla detenzione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE.

Art. 26.

Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella *A* allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella *A*.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro *H*, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonché, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Art. 27.

Interventi sulle strutture

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in lire 74.300 milioni pr l'anno 1993 e in lire 128.900 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29.

Norme temporanee

1. Le disposizioni previste dagli articoli 19 e 25 cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
		Quantità		
	Dirigente superiore	—	2	
	1° Dirigente amministrativo	3	20	
	1° Dirigente servizio sociale	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale	7		
	Direttore coordinatore di area pedagògica	—		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale	5		
	Direttore di area pedagogica	—		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore	304		
	Educatore coordinatore	231		
	Capo tecnico	1		
Livello VI	Educatore	—	202	202
Livello V	Operatore amministrativo	94	298	701
	Operatore area pedagogica	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale	3		
	Vigilatrice pen. (Art. 27/395)	16		
	Operaio tecnico qualificato	23		
	Addetto lavorazioni	75		
Livello IV			240	240
Livello III			50	50

TABELLA *B*

PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I° Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE
Anno 1993....	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1.365

QUADRO *H* - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5)	17
			Direttori di strutture amministrative dell'Ufficio centrale	3

92G0353

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi sanitari a r.l.», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, la società cooperativa «Servizi sanitari a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi sanitari a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 27 dicembre 1985, rep. n. 86451, reg. soc. n. 13243, tribunale di Catanzaro, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Carlo Porcino, residente a Reggio Calabria, via Crocefisso n. 50, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

92A2717

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 maggio 1992.

Dichiarazione di non soggezione a vincoli militari di talune aree del territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 8 della legge 2 maggio 1990, n. 104, il quale prevede la possibilità di affrancare dai vincoli militari di cui all'art. 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulle servitù militari, le aree non interessate ad opere o installazioni di difesa;

Ritenuto che le esigenze della difesa lo consentono;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate non soggette al regime previsto dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, le seguenti aree:

il territorio dei comuni indicati nella tabella *A* annessa alla legge stessa;

le zone costiere indicate al n. 1 (da Sanremo ad Alassio) e al n. 10 (da Punta Pizzolungo a Punta Nubia) della successiva tabella *C*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: ROGNONI

92A2695

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 novembre 1991.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1991 in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Udito il parere dell'Associazione nazionale tecnici di laboratorio - A.N.Te.L. espresso in data 16 ottobre 1991;

Udito il parere dell'Associazione italiana tecnici di laboratorio biomedico - A.I.T.E.L.A.B. espresso in data 8 novembre 1991;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere alla tabella XXXIX del medesimo la tabella XXXIX-*bis*, relativa al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare il predetto diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

Dopo la tabella XXXIX, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXIX-*bis* relativa al diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 7 Università e ricerca, foglio n. 284

ALLEGATO

TABELLA XXXIX-*bis*

Corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 1. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 2. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA 1. *Propedeutica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia:
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

AREA 2. *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

AREA 3. *Medicina sperimentale* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

AREA 4. *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) Indirizzo in patologia clinica

AREA A5. *Patologia clinica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica;
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) Indirizzo in biochimica clinica

AREA B5. *Biochimica clinica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:
biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica;
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II;
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:
metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno:

C) Indirizzo di microbiologia clinica

AREA C5. *Microbiologia clinica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia,
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) Indirizzo di citopatologia

AREA D5. *Citopatologia* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia:
citopatologia;
tecniche di pelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia
metodologie e tecniche di prelievo.

E) Indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia

AREA E5. *Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) Indirizzo di ricerca biomedica e biotecnologie

AREA F5. *Ricerca biomedica e biotecnologica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:
immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono inegrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.
Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 3. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.
Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.
Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A2690

DECRETO 21 maggio 1992.

Oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca per la telemedicina, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346 ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alle somme del Fondo speciale per la ricerca applicata con vincolo di destinazione a favore del Mezzogiorno;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, comma 3, riserva alla formazione di ricercatori e tecnici di ricerca una quota non superiore al 10% delle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attivazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 26 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992, concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca per la telemedicina per un ammontare complessivo di lire 94,4 miliardi, di cui 83,9 miliardi di lire per attività di ricerca e 10,5 miliardi di lire per attività di formazione, nonché in particolare, il comma 3 ed il punto *C)* dell'ultimo comma;

Considerato che nell'attuazione delle procedure previste per i contratti di ricerca, sono stati definiti, relativamente alle tematiche approvate, gli oggetti specifici di ricerca e formazione, da eseguire con singoli contratti, tenendo conto della necessità di adeguare gli obiettivi al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca per la telemedicina finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPI con delibera 26 novembre 1991 — per l'attivazione di contratti per un ammontare globale massimo di 94,4 miliardi di lire, di cui 83,9 miliardi di lire per attività di ricerca e 10,5 miliardi di lire per attività di formazione, è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione:

AREA GESTIONALE

Tema 1 - Sistemi informatici integrati ed integrabili per la gestione ospedaliera.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di sistemi informativi, anche distribuiti, per la gestione dell'ospedale sotto gli aspetti sanitari, logistici ed amministrativi ed utilizzanti a tali fini, dati e informazioni proprie delle cartelle cliniche. I sistemi, integrati ed integrabili, devono consentire l'ottimizzazione dell'efficienza complessiva delle prestazioni sanitarie e dell'efficacia della gestione economica; ciò, anche in relazione ai rapporti con le competenze interessate distribuite sul territorio. Sviluppo di sistemi multimediali per la formazione tecnico-gestionale del personale al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione ospedaliera. Validazione funzionale e di affidabilità dei sistemi sviluppati e verifica della loro rispondenza in termini costo/benefici. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo di sistemi informativi per la gestione di aspetti significativamente rappresentativi, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, della funzionalità della struttura ospedaliera, con particolare riferimento ai flussi organizzativi, alla programmazione e gestione delle risorse, all'efficienza complessiva della prestazione sanitaria e all'efficacia della gestione economica. Ciascun sistema, costituito da moduli omogenei ed integrabili,

deve prevedere l'interscambio di informazioni con gli altri sistemi informativi messi a punto, nonché la potenzialità d'interfacciamento con diversi strumenti utilizzabili dalla struttura ospedaliera e da altre competenze interessate, non esclusivamente sanitarie, distribuite sul territorio, anche al fine di permettere una programmazione delle tipologie, livelli e distribuzione temporale della domanda di prestazioni sanitarie. Almeno un sistema informativo deve consentire l'elaborazione di indici significativi per la ottimizzazione delle prestazioni sanitarie, sulla base delle informazioni proprie della storia clinica dei singoli pazienti. I sistemi devono essere sviluppati utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale e prevedere le opportune procedure di configurazione per consentirne una agevole trasferibilità a diverse realtà operative. Validazione funzionale dei sistemi sviluppati;

messa a punto ed ottimizzazione dei sistemi sviluppati nel primo sottotema, mediante sperimentazione applicativa in almeno due strutture ospedaliere significativamente rappresentative, per bacino di utenza, numero di pazienti trattati, numero e tipologie di reparti presenti, sia specialistici sia di medicina generale, di differenti problematiche di gestione ospedaliera del servizio sanitario. La sperimentazione deve consentire una significativa implementazione delle basi di dati di supporto ai sistemi, nonché la individuazione degli opportuni interventi nella organizzazione della struttura ospedaliera per l'ottimale impiego di sistemi informatizzati di gestione. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici anche rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione di sistemi multimediali di autoapprendimento per la formazione e l'aggiornamento del personale ospedaliero. I sistemi devono favorire la crescita delle competenze tecnico-gestionali del personale sanitario e del personale amministrativo con riferimento ai diversi aspetti funzionali ed organizzativi della struttura ospedaliera e delle sue integrazioni con il territorio. I sistemi devono, inoltre, permettere la creazione interattiva di percorsi di autoapprendimento personalizzati fornendo, attraverso la simulazione di casi reali, una costante valutazione dei livelli raggiunti, con l'indicazione delle successive fasi di aggiornamento consigliate in funzione degli obiettivi di crescita professionale definiti dall'utente. Valutazione, in termini di efficacia, su un campione statisticamente significativo di utenti e relativa verifica in termini costo/benefici.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 18.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo studio e alla definizione di modelli di sistemi organizzativi e informativi ed alla loro applicazione alle strutture ospedaliere, alla definizione di sistemi intelligenti per la gestione di cartelle cliniche, alla elaborazione di sistemi di valutazione della efficienza/efficacia delle prestazioni sanitarie, alla individuazione di standard di riferimento per l'applicazione delle tecniche informatiche alla sanità, allo studio e allo sviluppo di sistemi multimediali. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 2.000 milioni di lire.

Tema 2 - Sistemi per l'educazione sanitaria del personale medico non specialistico e della popolazione.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo, realizzazione e valutazione di un sistema di educazione sanitaria rivolto, con diversi livelli di approfondimento, all'informazione ed all'aggiornamento del personale ospedaliero, del medico generico e della popolazione, basato anche sull'impiego di strumenti per la diffusione televisiva e/o di prodotti/servizi multimediali, in grado di rendere accessibili, al di fuori dei centri di alta specialità, conoscenze di carattere operativo su patologie di largo interesse sociale, quali quelle caratterizzate da elementi di urgenza o emergenza e da contenuti conoscitivi e tecnici di altissima specializzazione. I contenuti devono garantire la crescita culturale dei fruitori, ai diversi livelli considerati, anche mediante la illustrazione dei meccanismi biologici coinvolti, delle motivazioni tecniche degli interventi, nonché degli aspetti correlati alla prevenzione e all'urgenza. Sperimentazione in almeno tre settori di patologia ed elevato impatto sociale, quali in particolare le ustioni, le malattie cardiovascolari e neonatali. Valutazione dell'efficacia dei sistemi sviluppati. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo di un sistema basato anche sull'impiego di tecniche di trasmissione televisiva rivolto all'educazione sanitaria della popolazione. Il sistema deve fornire informazioni per la prevenzione e per interventi efficaci in situazioni di emergenza, anche in assenza di immediata disponibilità di soccorso medico, su patologie di largo interesse sociale quali le ustioni, le malattie cardiovascolari e neonatali. Il sistema deve essere basato su procedimenti di apprendimento guidato, o, anche attraverso l'illustrazione di semplici casi pratici specifici, fornendo nozioni sulle motivazioni tecniche degli interventi. Realizzazione di specifici programmi relativi alle singole patologie considerate e relativa valutazione, in termini di efficacia, su un campione statisticamente significativo di utenti;

sviluppo di un sistema multimediale rivolto all'aggiornamento dei medici di base e del personale operante in associazioni di pronto soccorso. Il sistema deve fornire nozioni specialistiche biologiche, fisiopatologiche e terapeutiche su patologie di largo interesse sociale quali le

ustioni, le malattie cardio-vascolari e neonatali al fine di favorire, in situazioni di emergenza, l'attuazione di pratiche terapeutiche pre-ospedaliere, e di diffondere la conoscenza di nuove specifiche procedure di prevenzione. Il sistema deve consentire, attraverso una consultazione interattiva guidata, eventualmente anche a distanza, la personalizzazione, da parte dell'utente, del percorso di aggiornamento e l'attuazione di processi di autovalutazione anche attraverso la presentazione di casi clinici simulati. Realizzazione di specifici programmi relativi alle singole patologie considerate e relativa valutazione, in termini di efficacia, su un campione statisticamente significativo di utenti;

sviluppo di un sistema multimediale, basato anche sull'impiego di tecniche di teleconsulto con centri di alta specializzazione, finalizzato all'aggiornamento di personale medico operante in ospedali non specializzati. Il sistema deve fornire nozioni specialistiche biologiche, fisiopatologiche e terapeutiche su patologie di largo interesse sociale, quali le ustioni, le malattie cardiovascolari e neonatali, al fine di consentire a strutture non specialistiche l'attuazione di idonee procedure diagnostiche e di corretti protocolli terapeutici. Il sistema deve permettere, attraverso una consultazione interattiva guidata, la personalizzazione da parte dell'utente del percorso di aggiornamento, la selezione degli argomenti oggetto di approfondimento, la presentazione e l'esame interattivo di casi clinici simulati, nonché l'attuazione di procedure di teleconsulto su casi clinici specifici. Realizzazione di specifici programmi relativi alle singole patologie considerate e relativa valutazione, in termini di efficacia, su un campione statisticamente significativo di utenti.

Tempo: la durata massima dell'attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 7.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alla progettazione, realizzazione ed utilizzazione di sistemi multimediali, alle tecniche e tecnologie per la comunicazione, alle metodiche di didattica televisiva, allo sviluppo delle problematiche di interazione uomo-computer. I relativi percorsi formativi devono avere la durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.000 milioni di lire.

AREA SANITARIA

Tema 3 - Sistema di acquisizione ed elaborazione di immagini radiologiche digitali e per la costruzione di sistemi di consultazione diagnostica.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di sistemi per il trattamento di immagini radiologiche e di ausilio alla diagnosi ed alla refertazione. Sviluppo di un sistema per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di immagini radiologiche digitali a partire da supporti anche non digitali, in grado di consentire, tra l'altro, anche ad utenti privi di cultura informatica specialistica, l'accesso alle immagini archiviate per consultazione diagnostica e refertazione. Realizzazione di sistemi di ausilio alla interpretazione delle immagini radiologiche ed alla refertazione, in almeno tre aree significative, attraverso lo sviluppo di un modello idoneo a riprodurre i processi logici di formulazione della diagnosi. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica dei sistemi messi a punto e relativa verifica della rispondenza in termini costo/benefici rispetto a quelli in uso. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema per l'acquisizione ed il trattamento di immagini radiologiche provenienti da apparecchiature di origine diversa, in grado di convertire in formato digitale anche le immagini analogiche, con risoluzione spaziale e di contrasto tali da preservarne i contenuti di informazione diagnostica. Il sistema, realizzato mediante componenti hardware, protocolli di trasmissione, linguaggi di programmazione e sistemi operativi di ampia diffusione e rispondenti a standard accettati a livello internazionale, deve assicurare un'elevata compatibilità verso l'esterno, facile trasportabilità delle applicazioni realizzate, nonché ampia possibilità di scelta delle apparecchiature da parte dell'utente. Il sistema, caratterizzato da memoria e velocità di accesso ai dati adeguate alle esigenze di utilizzo clinico routinario, deve consentire la integrazione e correlazione delle diverse immagini su un'unica stazione di lavoro ed elevata risoluzione, la consultazione simultanea di utenti diversi, nonché la trasmissione a distanza delle immagini per teleconsulto. Il sistema, di facile utilizzo anche da parte di utenti privi di specifica cultura informatica, deve prevedere procedure di elaborazione delle immagini, con relative sequenze di impiego, atte a consentire, tra l'altro, l'accentuazione delle differenze di contrasto, le operazioni di traslazione, rotazione e zoom. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in servizi ospedalieri di radiologia significativamente rappresentativi, per numero di esami e metodiche utilizzate, delle problematiche del comparto considerato. Valutazione della rispondenza in termini di costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

definizione di un modello in grado di riprodurre i processi logici di formulazione della diagnosi radiologica per l'interpretazione delle immagini e per la produzione del referto. Sviluppo e realizzazione, attraverso il modello

definito, di sintesi di ausilio alla diagnosi ed alla refertazione in almeno tre aree significative del settore radiologico. I sistemi, sviluppati mediante linguaggi di programmazione di ampia diffusione e rispondenti a standard accettati a livello internazionale, devono anche essere utilizzabili in forma integrata con quello considerato nel primo sottotema. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in servizi ospedalieri di radiologia significativamente rappresentativi, per numero di esami e metodiche utilizzate, delle problematiche delle differenti aree considerate. Valutazione della rispondenza in termini di costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 9.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati al trattamento, elaborazione ed interpretazione delle immagini, allo studio delle tecniche dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo di sistemi multimediali, allo studio delle tecniche di trasmissione a distanza delle immagini, alle procedure di controllo di qualità del software. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.500 milioni di lire.

Tema 4 - Sistema di acquisizione, elaborazione ed integrazione di immagini biomediche evolute per la diagpostica di alto livello.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di un sistema di acquisizione, elaborazione ed integrazione di immagini biomediche evolute, provenienti da differenti metodiche e tipologie di strumentazione. Il sistema deve consentire l'integrazione e la correlazione di immagini morfologiche ed immagini funzionali con modalità idonee per applicazioni critiche, ivi comprese la neurochirurgia e la cardiologia interventistica. Valutazione funzionale, di affidabilità e clinica del sistema sviluppato in almeno due strutture diagnostiche significativamente rappresentative per numero di esami e diversità di metodiche utilizzate. Valutazione tecnico-economica con particolare riferimento alla ottimizzazione delle procedure diagnostiche rispetto alle metodologie in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema in rete locale per l'acquisizione e l'elaborazione di immagini biomediche provenienti da diverse metodiche quali angiografia, tomografia ad emissione di fotone singolo (SPET), tomografia ad emissione di positroni (PET), risonanza magnetica (MRI), tomografia a raggi X (CT), ecotomografia con ultrasuoni (US) e per l'integrazione delle stesse su stazioni di lavoro ad alta risoluzione dedicate alla consultazione ed alla elaborazione. Il sistema, realizzato mediante componenti hardware, protocolli di trasmissione, linguaggi di programmazione e sistemi operativi di ampia diffusione e rispondenti a standard accettati a livello internazionale, deve assicurare una elevata compatibilità verso l'esterno, nonché una facile trasportabilità delle applicazioni realizzate. Il sistema deve inoltre consentire la correlazione bi e tri-dimensionale delle immagini a diverso contenuto informativo, nonché prevedere tecniche di registrazione idonee a fornire una corrispondenza puntuale della medesima struttura anatomica nelle diverse immagini. Verifica funzionale, di affidabilità e clinica di un servizio ospedaliero di bioimmagini significativamente rappresentativo, per numero di esami e diversità di metodiche utilizzate, delle problematiche del comparto considerato. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

messa a punto del sistema di cui al primo sottotema in campo neurologico, mediante la realizzazione di appositi programmi atti a consentire, tra l'altro, la valutazione della correlazione tra lo stato funzionale, in termini di perfusione e metabolismo, e l'anatomia in patologie cerebrali studiate mediante l'impiego di tomografi PET e SPET ad alta risoluzione e tomografi MRI o CT, anche a fini neurochirurgici. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in un contesto significativamente rappresentativo, per numero di esami e metodiche diagnostiche, del comparto considerato. Valutazione tecnico-economica, con particolare riferimento all'ottimizzazione delle procedure diagnostiche rispetto alle metodologie in uso;

messa a punto del sistema di cui al primo sottotema, per impieghi in campo cardiovascolare, mediante la realizzazione di appositi programmi atti a consentire, tra l'altro, la valutazione della correlazione tra stato funzionale e anatomia in patologie cardiovascolari studiate mediante angiografia, tecniche US e PET, anche ai fini della cardiologia interventistica. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in un contesto significativamente rappresentativo, per numero di esami e metodiche diagnostiche, del comparto considerato. Valutazione tecnico-economica, con particolare riferimento all'ottimizzazione delle procedure diagnostiche rispetto alle metodologie in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 9.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati al trattamento, elaborazione ed integrazione di immagini biomediche evolute, alla progettazione di reti locali per il collegamento di apparecchiature per immagini biomediche, alle procedure di controllo di qualità del software. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.000 milioni di lire.

Tema 5 - Sistema telematico di gestione di un reparto di cardiologia.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di sistemi per la gestione di un reparto ospedaliero di cardiologia, che consentano un'efficace attuazione del processo diagnostico-terapeutico del paziente cardiopatico. I sistemi, predisposti per il collegamento con un eventuale sistema informativo ospedaliero centrale, devono consentire l'elaborazione di informazioni generate da strumentazione diagnostica di origine diversa, nonché lo scambio di informazioni e di dati con strumenti di monitoraggio domiciliare dei paziendi cardiopatici e con mezzi mobili di pronto soccorso. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema per la gestione, in rete locale dipartimentale, di un reparto di cardiologia, in grado di archiviare su supporti di memorizzazione ad elevata capacità di informazioni cliniche del paziente, provenienti da esami diagnostici strumentali, sia interni sia esterni al reparto, e di generare la relativa cartella clinica. Il sistema deve consentire l'acquisizione diretta dei dati provenienti da differenti metodiche, quali ad esempio ECG a riposo, ECG sotto sforzo, Holter, ecocardiografia, monitoraggio paziente a posto letto, radiologia, nonché l'interscambio di informazioni con sistemi di monitoraggio domiciliare e con mezzi mobili di soccorso. Il sistema deve essere realizzato mediante componenti hardware, protocolli di trasmissione, sistemi operativi, ambienti di sviluppo e sistemi di gestione dati di ampia diffusione e rispondenti a standard accettati a livello internazionale, tali da assicurare compatibilità con l'esterno nonché ampia possibilità di scelta delle apparecchiature da parte dell'utente. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in reparti ospedalieri di cardiologia significativamente rappresentativi, per numero di pazienti e diversità di patologie trattate, delle problematiche del comparto considerato. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione di sistemi per la gestione delle principali metodiche di indagine cardiologica strumentale. I sistemi devono considerare almeno le seguenti metodiche di indagine: ECG basale, ECG sotto sforzo ed ecocardiografia. Ciascun sistema, integrabile con la rete locale di reparto, deve consentire il collegamento di più unità di acquisizione/consultazione, provvedere al controllo di tutte le operazioni legate alla specifica metodica di indagine e generare report diagnostici, archiviando i dati su supporti di memorizzazione ad elevata capacità. I sistemi devono essere realizzati mediante componenti hardware, protocolli di trasmissione, sistemi operativi, ambienti di sviluppo e sistemi di gestione dati di ampia diffusione e rispondenti a standard accettati a livello internazionale, tali da assicurare compatibilità con l'esterno nonché ampia possibilità di scelta delle apparecchiature da parte dell'utente. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in reparti ospedalieri di cardiologia significativamente rappresentativi, per numero di pazienti e diversità di patologie trattate, delle problematiche del comparto considerato. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ad eventuali prodotti in uso;

sviluppo e realizzazione di un sistema di ausilio alla decisione medica, finalizzato ad una patologia significativamente rappresentativa della complessità del processo diagnostico in ambito cardiologico. Il sistema, collegabile alla rete locale di reparto per l'acquisizione dei dati del paziente, deve fornire al personale medico informazioni di tipo anamnestico, strumentale e di laboratorio, in forma tale da facilitare la decisione diagnostica. Definizione di una appropriata modalità di integrazione e presentazione dei dati clinici e sviluppo di una interfaccia utente di facile utilizzo anche da parte di personale privo di cultura informatica specialistica. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica in reparti ospedalieri di cardiologia significativamente rappresentativi, per numero di pazienti e diversità di patologie trattate, delle problematiche del comparto considerato. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 14.400 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alla progettazione e sviluppo di hardware e software per acquisizione e trattamento dei segnali biologici in campo cardiologico, allo sviluppo di sistemi di archiviazione e refertazione, allo sviluppo di tecniche di intelligenza artificiale, alle procedure di controllo di qualità del software. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.500 milioni di lire.

Tema 6 - Monitoraggio extraospedaliero di pazienti cardiopatici ad alto rischio e di pazienti portatori di pacemaker.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di sistemi portatili, attivabili a domanda del paziente e/o secondo opportuni protocolli, in grado di registrare i dati relativi al segnale elettrocardiografico, alla pressione arteriosa ed agli impulsi di stimolazione del pacemaker, e di trasmetterli ad una stazione ricevente, posta in un reparto ospedaliero di cardiologia, atta ad effettuare in via automatica la registrazione dei tracciati e l'analisi preliminare degli eventi anomali presenti. Definizione di protocolli operativi che identifichino le procedure di utilizzo da parte del paziente dei sistemi portatili e le modalità da seguire da parte del reparto di cardiologia nell'archiviazione e refertazione. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica su di un campione significativo di pazienti e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un'apparecchiatura portatile in grado di rilevare in continuo e di memorizzare il segnale ECG su più derivazioni contemporanee, per periodi di durata significativa, e di consentirne la trasmissione ad una stazione ricevente. Il dispositivo, applicabile al paziente per un tempo sufficiente a consentire la correlazione di eventuali sintomatologie non ricorrenti con il segnale elettrocardiografico, deve essere attivabile sia secondo protocolli appositamente definiti, sia manualmente a domanda del paziente, mantenendo in memoria, in quest'ultimo caso, anche i segnali relativi ad un congruo periodo precedente l'attivazione. Il dispositivo messo a punto deve rispondere a standard accettati internazionalmente. Definizione di protocolli operativi che identifichino le procedure di utilizzo da parte del paziente. Verifica funzionale e di affidabilità;

sviluppo e realizzazione di un'unità portatile non invasiva per il monitoraggio della pressione arteriosa in correlazione con la funzionalità cardiaca. L'apparecchiatura portatile, atta a rilevare in continuo ed a memorizzare i segnali per periodi di tempo significativi, nonché a consentirne la trasmissione ad una stazione ricevente, deve essere attivabile sia secondo opportuni protocolli appositamente definiti, sia manualmente a domanda del paziente, sia su sincronizzazione con il segnale elettrocardiografico, in base alla variazione di parametri di interesse. Il dispositivo messo a punto deve rispondere a standard accettati internazionalmente. Definizione dei protocolli operativi che identifichino le procedure di utilizzo da parte del paziente. Verifica funzionale e di affidabilità;

sviluppo e realizzazione di un'unità portatile per il monitoraggio di pazienti portatori di protesi elettrofisiologiche. L'apparecchiatura portatile, in grado di rilevare e memorizzare l'impulso proveniente dai più comuni tipi di pacemaker, sia monocamera che bicamera, nonché il corrispondente segnale elettrocardiografico, consentendone la trasmissione ad una stazione ricevente, deve essere attivabile sia secondo protocolli appositamente definiti sia a domanda del paziente. Il dispositivo realizzato deve rispondere a standard accettati internazionalmente. Definizione dei protocolli operativi che identifichino le procedure di utilizzo da parte del paziente. Verifica funzionale e di affidabilità;

sviluppo e realizzazione di una stazione ricevente multifunzionale, collegabile con eventuale rete locale di gestione del reparto ospedaliero di cardiologia, in grado di effettuare l'analisi dei segnali registrati dalle unità portatili di cui ai sottotemi precedenti e di consentirne l'archiviazione. L'apparecchiatura, realizzata mediante componenti hardware, sistemi operativi e linguaggi di programmazione di ampia diffusione e rispondenti a standard accettati a livello internazionale, deve effettuare l'identificazione automatica della provenienza dei segnali, attivando gli specifici programmi di analisi e refertazione. Definizione di protocolli operativi per il reparto ospedaliero. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica dei sistemi costituiti dalla stazione ricevente messa a punto e dalle unità portatili di cui ai sottotemi precedenti. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 11.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alla progettazione di sistemi di acquisizione e trattamento dei segnali biologici, al loro riconoscimento, classificazione, misurazione automatica e archiviazione, allo sviluppo di sistemi e di protocolli di trasmissione dei segnali biologici, al controllo di qualità del software. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.500 milioni di lire.

Tema 7 - Monitoraggio extraospedaliero di terapia dialitica ed in medicina perinatale.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di un sistema per il monitoraggio dell'andamento di terapie dialitiche in centri autogestiti e a domicilio del paziente. Sviluppo e realizzazione di un sistema per la prevenzione dell'apnea e della morte improvvisa del neonato. I sistemi devono

essere in grado di registrare i dati clinicamente significativi, di trasmetterli ad un'unità ricevente, posta in un centro ospedaliero specializzato, e di ricevere dal centro stesso istruzioni per l'adeguamento della terapia in corso e per le emergenze. Definizione di protocolli operativi che identifichino le procedure di utilizzo a domicilio dei sistemi sviluppati, nonché le modalità da seguire, da parte del centro ospedaliero specializzato, nell'archiviazione e refertazione. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica dei sistemi sviluppati e valutazione della loro rispondenza in termini costo/benefici. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema per il monitoraggio e la programmazione a distanza dei trattamenti dialitici in centri autogestiti e a domicilio, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza per il paziente. Sviluppo di un'unità periferica atta a rilevare e memorizzare, in tempo reale, i dati clinici relativi all'intervento di dialisi e al funzionamento delle attrezzature, e a segnalare eventuali errori di impostazione e/o malfunzionamenti delle apparecchiature stesse. Sviluppo di un'unità centrale in grado di elaborare, in tempo reale, e memorizzare le informazioni trasmesse dall'unità periferica, nonché segnalare al personale specialistico situazioni operative di emergenza, incluse anomalie nella conduzione del trattamento. L'unità centrale deve consentire, inoltre, la programmazione remota, da parte del personale specializzato, dei trattamenti dialitici, anche sulla base di specifiche esigenze cliniche individuali. Il sistema messo a punto deve rispondere a standard accettati internazionalmente. Definizione di protocolli operativi per il paziente e per i centro ospedaliero. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica su un campione statisticamente significativo di pazienti. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso. Valutazione della potenzialità applicativa dei sistemi e delle procedure messe a punto alle terapie domiciliari per i pazienti oncologici terminali;

sviluppo e realizzazione di un sistema per la prevenzione dell'apnea e della morte improvvisa del neonato, basato su attrezzature di monitoraggio e di stimolazione dell'attività respiratoria collegate ad un'unità centrale remota di controllo, localizzata presso un centro ospedaliero specializzato. Sviluppo di un'apparecchiatura di monitoraggio in grado di registrare la frequenza respiratoria, di rilevare il passaggio da condizioni di apnea a condizioni di iperventilazione, mantenendo in memoria periodi di durata significativa. L'apparecchiatura, inoltre, in situazioni di emergenza, deve collegarsi in automatico con l'unità centrale di controllo. Sviluppo di un'attrezzatura, da collegare al neonato, in grado di indurre la ripresa dell'attività respiratoria in modo automatico in situazioni di emergenza. Sviluppo dell'unità centrale per la gestione dei dati, l'interazione con l'unità periferica nonché per l'attivazione ed il controllo dell'attrezzatura di stimolazione. Il sistema messo a punto deve rispondere a standard accettati internazionalmente. Definizione di protocolli operativi per il monitoraggio domiciliare e per il reparto ospedaliero. Validazione funzionale, di affidabilità e clinica su un campione statisticamente significativo di pazienti. Valutazione della rispondenza in termini di costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 6.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alla progettazione di sistemi di acquisizione e trattamento e trasmissione di segnali biologici, alla memorizzazione di protocolli terapeutici di urgenza e relativi sistemi di gestione, alle procedure di controllo qualità del software. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 500 milioni di lire.

AREA SOCIALE

Tema 8 - Sistemi di ausilio per la comunicazione di disabili.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e realizzazione di sistemi di ausilio per la comunicazione, in grado di consentire ai disabili il dialogo con l'utenza normale e di garantirne l'accesso all'informazione anche in forme trasdotte. I dispositivi devono comprendere un sistema di comunicazione per audiolesi profondi, un sistema di comunicazione tra utenti normali e persone con grave handicap di parola e di udito, un sistema di lettura testi per non vedenti, nonché un sistema telefonico a mani libere per utenti con gravi problemi motori. Sviluppo di interfacce uomo-macchina di tipo complesso, che rendano possibile il controllo da parte del disabile del processo di acquisizione e della forma di presentazione dell'informazione, includenti anche adattamenti fisici per i disabili motori. Validazione funzionale e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema di comunicazione, basato sul servizio di videotelefonia pubblico, in grado di assicurare la comunicazione sia tra utenti audiolesi profondi sia tra questi e l'utenza normale, attraverso l'accesso a centri di interpretazione. Il sistema, dotato di un'unità di acquisizione e digitalizzazione delle immagini, deve prevedere tecniche di pretrattamento per la trasmissione delle immagini acquisite su rete a banda stretta, garantendo la intellegibilità dell'informazione inviata mediante linguaggio labiale o dei segni. Sviluppo di

un'interfaccia utente di semplice utilizzo, che consenta, tra l'altro, il riconoscimento visivo di situazioni tipiche delle comunicazioni telefoniche, quali la disponibilità di linea, l'assenza di risposta e lo squillo di chiamata, e permetta la trasmissione del messaggio mediante linguaggio iconografico per la comunicazione di e con audiolesi non in grado di utilizzare il linguaggio dei segni e la lettura labiale. Validazione funzionale e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici;

sviluppo e realizzazione di un sistema integrato di comunicazione telefonica tra soggetti con grave handicap di parola e di udito e utenti normali. Il sistema dotato di un'interfaccia utente, utilizzabile anche da portatori di handicap motori agli arti superiori, deve consentire la produzione di messaggi in formato letterale, e la loro trasformazione in segnali vocali intellegibili e adatti ad essere trasmessi via linea telefonica ordinaria. Il sistema deve inoltre convertire in formato letterale i messaggi inviati, tramite telefono, dall'utente normale, presentandoli su un dispositivo di visualizzazione alfanumerico. Sviluppo di programmi di gestione del sistema con particolare riferimento al riconoscimento delle situazioni tipiche delle comunicazioni telefoniche. Validazione funzionale e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici.

sviluppo e realizzazione di un sistema integrato di lettura testi per non vedenti. Il sistema, dotato di dispositivo di acquisizione di testi in vari formati tipici, quali libri e articoli di giornale, deve effettuare la memorizzazione e l'archiviazione in formato carattere e la relativa traduzione in segnale vocale. Il sistema deve inoltre comunicare con programmi di word processing di uso comune, anche remoti, mediante linea telefonica, e deve essere dotato di un'interfaccia utente caratterizzata da elevata semplicità di uso. Validazione funzionale e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici.

sviluppo e realizzazione di un sistema di comunicazione telefonica, gestibile tramite istruzioni vocali, per soggetti portatori di gravi handicap motori agli arti superiori. Il dispositivo di riconoscimento vocale, di funzionamento indipendente dalle caratteristiche del segnale vocale del singolo utente, e di elevata affidabilità, deve essere in grado di garantire un corretto funzionamento nelle normali condizioni ambientali. Il sistema, inoltre, deve consentire la gestione di situazioni tipiche delle comunicazioni telefoniche tramite comandi vocali semplificati. Validazione funzionale e valutazione della rispondenza in termini costo/benefici.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 8.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati all'acquisizione, trattamento ed elaborazione delle immagini, allo studio degli algoritmi di compressione/decompressione dati, allo sviluppo delle tecniche di riconoscimento di caratteri e delle tecniche di sintesi e riconsocimento vocale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.500 milioni di lire.

In relazione alle attività scientifiche e di sviluppo in atto nel Mezzogiorno i temi sopra specificati numeri 1, 5 e 6 del Programma nazionale di ricerca per la telemedicina devono essere sviluppati nelle aree meridionali per la successiva industrializzazione in detti territori dei risultati conseguiti.

Art. 2.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, è affidata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato nel termine la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi richiamati al precedente comma.

3. In relazione alla scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedene art. 1, in sede di valutazione delle offerte è considerato elemento di priorità la presenza di attività di ricerca e di formazione prevalentemente indirizzate a consentire lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e, in via subordinata di centri di ricerca.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico sia della relativa attività di formazione.

Art. 4.

1. L'offerta deve essere, a pena di inammissibilità, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata (sempre a pena di inammissibilità) di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate. L'offerta non può riguardare nemmeno ricerche che siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione, sia in proprio con finanziamento pubblico. L'offerta, altresì, non può riguardare attività di formazione oggetto di altri interventi pubblici.

2. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma tre e comma quattro.

3. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

4. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione, i soggetti proponenti si avvalgono, tra le altre, delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività.

5. Le offerte riguardanti i temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuali nel precedente art. 1, in relazione al vincolo di traduzione industriale dei risultati in detti territori, vincolo che costituisce condizione aggiuntiva per la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati stessi di cui al punto 13 dello schema di capitolato tecnico, devono quantificare, in particolare, gli effetti della industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali per il Mezzogiorno.

Art. 6.

1. Le offerte, da trasmettere in unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 30 settembre 1992 oppure devono essere presentate direttamente, a pena di inammissibilità, entro lo stesso termine, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e, pertanto, i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al Ministero stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. I decreti ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione dei temi riportati al precedente art. 1, comprensivi degli oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

2. In relazione alle finalità di promuovere lo sviluppo delle attività scientifiche e tecnologiche nel Mezzogiorno, in particolare ai fini di un organico potenziamento delle strutture di ricerca, per i temi da sviluppare nelle aree meridionali specificatamente individuati nel precedente art. 1 la misura dell'anticipo prevista nello schema di capitolato tecnico di cui al precedente comma è elevata al 30% dell'importo contrattuale.

Roma, 21 maggio 1992

Il Ministro: RUBERTI

SCHEMA DI OFFERTA

allegato al decreto ministeriale 21 maggio 1992

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sottoriportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

....
(data)

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... il/la... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta l'offerta concernente il tema denominato:.. (programma nazionale e tema - numero e titolo - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. .... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di IVA, quanto alle attività di formazione in n. .... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;
2) stato giuridico;
3) bilanci di esercizio e informazioni economico-finanziarie;
4) notizie sulla ricerca;
5) notizie sulle attività di formazione.

Il/La proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/La proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono).

....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione:..

1.2 Forma giuridica:..

1.3 Sede sociale:..

1.4 Sede amministrativa:..

1.5 Codice fiscale:..

1.6 Partita IVA:..

1.7 Indirizzo:..

1.8 Estremi iscrizione C.C.I.A.A.:..
(indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonché l'eventuale albo di appartenenza).

1.9 Anno fondazione:..

1.10 Capitale sociale:..
(riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate).

1.11 Principali interessati al capitale:..
(indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza, espressi in percentuale ed in valore assoluto).

1.12 Gruppo di appartenenza:..
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base della esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo).

1.13 Cariche sociali:..
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:..

1.15 Attività esercitate:..
(precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16 Notizie di settore:..
(illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.17 Caratteristiche aziendali:..
(illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale).

1.18 Dipendenti:..
(indicare separatamente, per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19 Partecipazioni:..
(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.20 Fatturato:..
(indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.21 Investimenti:..
(indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati nell'ultimo esercizio e i programmi a breve e medio termine).

1.22 Leasing:..
(indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso).

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

1.23 Assicurazioni:...
(indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso per ramo di rischio).

1.24 Contributi previdenziali:...
(dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.25 Gravami in essere:...
(indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.).

1.26 Posizione fiscale:..
(dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.27 Regime patrimoniale:..
(indicare, nel caso il proponente sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata).

1.28 Esposizioni debitorie al...
(aggiornate alla data più recente possibile).

1.28.1 Banche di credito ordinario:...
(indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie).

1.28.2 Istituti di credito a medio e lungo termine:..................................
(indicare per ciascun istituto, finanziamento, residuo debito e garanzie).

1.29 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca:
....
(illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine).

1.30 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:....................................
(indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri;
— ricercatori senior, junior, neolaureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni).

1.31 Principali responsabili delle attività di ricerca:................................

1.32 Spese per la ricerca:..
(indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi).

1.33 Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevetto presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti:...

1.34 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali:...

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Atto costitutivo:...

2.2 Statuto in vigore:..

2.3 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:.......................................

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (*)

3.1 Bilanci:..

3.2 Relazioni del consiglio di amministrazione:.......................................

3.3 Relazioni del collegio sindacale:..

3.4 Attestazioni di certificazione:..
(fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste).

3.5 Informazioni economico-finanziarie:..
(indicare i dati di bilancio riclassificati come segue:

Situazione patrimoniale

Attivo:

immobili
impianti e macchinari
altre immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni lorde in esercizio
fondo ammortamento
immobilizzazioni nette in esercizio
immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni tecniche nette
Attività immateriali e oneri pluriennali netti
partecipazioni nette
crediti ed altre attività nette a lungo termine
Totale immobilizzazioni finanziarie nette
Attività immobilizzate
Magazzino netto
Anticipi a fornitori
crediti finanziari a breve termine
crediti commerciali a breve termine
crediti diversi a breve termine
— fondo svalutazione crediti
Crediti netti a breve termine
Altre attività a breve termine
titoli e attività finanziarie a breve termine nette
cassa e banca
Totale attività liquide
Attività correnti
Attivo netto
Conti d'ordine
circolazione cambiaria

Passivo:

capitale sociale
versamento azionisti in conto capitale
— azionisti conto sottoscrizione
Capitale versato
riserva soovrapprezzo azioni
riserve da rivalutazione
altre riserve
— azioni proprie
Riserve
risultato di bilancio
— distribuzioni deliberate sull'utile dell'esercizio
Risultato dell'anno a riserve
Capitale netto
fondo indennità fine rapporto
fondo oneri e spese future

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.
Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati:

Totale fondi accantonati
obbligazioni nette
debiti finanziari a lungo termine verso banche e istituti
altri debiti finanziari a lungo termine
debiti commerciali e diversi a lungo termine

Totale debiti consolidati

Capitali permanenti
debiti finanziari a breve termine verso banche ed istituti
altri debiti finanziari a breve termine

Totale debiti finanziari a breve termine

Debiti commerciali a breve termine

Fondo imposte

Debiti diversi ed altre passività a breve termine

Passività correnti

Passivo netto

Conto economico

Ricavi netti d'esercizio
+ capitalizzazioni ad immobilizzazioni tecniche
+ variazione semilavorati, prodotti e commesse

Prodotto d'esercizio
- acquisti netti
+ variazione scorte materie prime, materiali e merci
- spese per prestazioni di servizi

Valore aggiunto
- costo del lavoro (stipendi, salari, ecc.)

Margine operativo lordo
- quota ammortamento ordinario
- quota ammortamento anticipato ed accelerato
- accantonamento svalutazione crediti e diversi operativi

Margine operativo netto
+ saldo proventi ed oneri diversi
+ proventi/- perdite finanziarie (1)
+ attività immateriali capitalizzate
- ammortamento attività immateriali
- oneri finanziari netti

Utile corrente
+ saldo componenti straordinari (2)

Risultato rettificato ante imposte
- imposte nette

Risultato netto rettificato
+ plusvalenze da valutazioni
- accantonamenti a riserve
+ utilizzi di riserve
+ versamenti e remissioni debiti da azionisti

Risultato di bilancio

Flussi finanziari

Impieghi

Investimenti fissi

Capitalizzazioni oneri immateriali
investimenti in partecipazioni
aumenti crediti finanziari e altre attività a lungo termine

Investimenti finanziari

Dividendi ed altre distribuzioni
rimborso debiti finanziari a lungo termine
diminuzioni debiti finanziari a breve termine

Diminuzione indebitamento
+ aumento/- diminuzione capitale circolante commerciale (3)
+ aumento/- diminuzione liquidità (4)

Totale impieghi

Fonti:
risultato netto rettificato
+ quote ammortamento
+ variazione fondo indennità, fondi rischi e spese future
+ svalutazioni
- plusvalenze/+ minusvalenze da realizzo
altre variazioni

Totale autofinanziamento (deficit finanziario della gestione)

Disinvestimenti tecnici ed attività immateriali
disinvestimento di partecipazioni
diminuzione crediti finanziari ed altre attività a lungo termine

Disinvestimenti finanziari

Aumenti capitale sociale e sovrapprezzi

Contributi capitalizzati
nuovi finanziamenti a lungo termine
aumento debiti finanziari a breve termine
aumento indebitamento

Totale fonti

(1) Comprende i proventi finanziari al netto delle minusvalenze da realizzo partecipazioni e titoli, delle svalutazioni e della variazione dei fondi partecipazioni e titoli.

(2) Comprende plusvalenze/minusvalenze da realizzo cespiti, le svalutazioni e le altre partite straordinarie.

(3) Variazione netta delle voci relative a magazzino, crediti commerciali e diversi, al netto dei debiti commerciali e diversi.

(4) Variazione netta delle voci relative a cassa, conti bancari attivi, titoli a breve termine e partite assimilate.

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 Identificazione della ricerca: ....

4.1.1 Titolo della ricerca (tema): ....

4.1.2 Esperienze del proponente nel settore: ....

4.1.3 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo: ....

4.1.4 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi: ....

4.1.5 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi: ....

4.1.6 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula: ....

4.2 Descrizione della ricerca: ....

4.2.1 Sottotemi: ....
(dettagliare — dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n —, per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo anche la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione.
La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il complesso del personale coinvolto in termini di anni/uomo, le principali strumentazioni da utilizzare, nonché individuare le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1: ....

4.2.1.n Sottotema n.: ....

4.2.2 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali: ....

(per i temi il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali, devono essere inoltre esplicitate le modalità per la prevista industrializzazione dei risultati in detti territori)

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca: ....

4.2.4 Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione: ....

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema:
(per i temi il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali, gli effetti dell'industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali devono essere opportunamente evidenziati e quantificati, anche con diretto riferimento allo sviluppo di detti territori)

4.2.6 Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla traduzione industriale e delle conseguenze economiche, produttive, occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso: ....

4.2.7 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti: ....

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca: ....
(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2; lettera *d)*, della legge n. 46/1982 —, sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 4.3.1.2 al punto 4.3.1.8 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1)

4.3.1 Denominazione: ....

4.3.1.1 Forma giuridica: ....

4.3.1.2 Sede sociale: ....

4.3.1.3 Sede amministrativa: ....

4.3.1.4 Codice fiscale: ....

4.3.1.5 Partita IVA: ....

4.3.1.6 Indirizzo: ....

4.3.1.7 Gruppo di appartenenza: ....
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base della esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo)

4.3.1.8 Cariche sociali: ....
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)

4.3.1.9 Struttura di ricerca proposta: ....
(divisione, dipartimento, unità operativa)

4.3.1.10 Responsabile della struttura: ....

4.3.1.11 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ....
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)

4.3.1.12 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ....

4.3.1.13 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento: ....

4.3.1.14 Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali: ....

4.3.1.15 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca: ....

4.3.1.16 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)

4.3.1.17 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonché il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire)

4.3.n Denominazione: ....

4.4 Esposizione dell'impegno finanziario: ....

4.4.1 Impegno finanziario della ricerca: ....

4.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: ....
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso, fra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA)

— Personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa totale del personale calcolata come costo marginale delle risorse, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno anni uomo)

— Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo)

— Commesse interne: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione)

— Attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca)

— Materiali: lire..
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

— Commesse esterne di ricerca lire......................................
(indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse).

— Commesse esterne di servizio: lire.................................
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

— Missioni e viaggi: lire
— .... lire...
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate).

4.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voce di spesa:........................
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1).

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema:..............
(indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1).

4.4.2.1 Sottotema 1: ....

4.4.2.n Sottotema n:...

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di ricerca: ....
(indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa e/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1, per valore globale.
Le predette informazioni devono essere fornite anche per:
— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio - ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, legge n. 46/1982;
— i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982.

4.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario): ....
....

4.4.3.n (Denominazione terzo affidatario): ....
....

4.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno:...
(indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività. Le predette informazioni non devono essere fornite per i temi di ricerca il cui sviluppo è espressamente previsto dal bando nelle aree meridionali).

ALLEGATO 5

NOTIZIE SULL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

5.1 Identificazione dell'attività di formazione: ....

5.1.1 Titolo (tema): ....

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da realizzare e definizione dei relativi livelli di qualificazione previsti, indicando per ciascuna figura professionale le unità di personale da formare: ....

5.1.3 Articolazione di massima, anche temporale, delle attività di formazione in sottotemi con individuazione delle rispettive figure professionali e dei risultati attesi: ....

5.1.4 Esposizione delle metodologie e delle procedure di selezione iniziale e di valutazione in itinere dei formandi: ....

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula: ....

5.2 Descrizione delle attività di formazione: ....

5.2.1 Sottotemi: ....
(esplicitare — dal punto 5.2.1.1 al punto 5.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 5.1.3, la struttura di massima dei percorsi formativi, in relazione alle figure professionali ed ai livelli di qualificazione previsti. Indicare, in particolare, la tipologia dei moduli in cui si articola anche temporalmente l'attività formativa, evidenziando per ciascun modulo la relativa durata in ore. La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il numero minimo del personale da formare, gli eventuali periodi di formazione all'estero nonché individuare le strutture coinvolte nell'attività di formazione).

5.2.1.1 Sottotema 1: ....

5.2.1.n Sottotema n: ....

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso dell'attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta, nonché con quelle relative a programmi di ricerca inerenti il settore interessato: ....

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nell'attività di formazione:
(devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione (e non di servizio o supporto alle stesse attività) previste al precedente punto 5.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di formazione,

devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.8 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione: ....

5.3.1.1 Forma giuridica: ....

5.3.1.2 Sede sociale: ....

5.3.1.3 Sede amministrativa: ....

5.3.1.4 Codice fiscale: ....

5.3.1.5 Partita IVA: ....

5.3.1.6 Indirizzo: ....

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza: ....
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base della esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo).

5.3.1.8 Cariche sociali: ....
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

5.3.1.9 Struttura di ricerca proposta: ....
(Divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.10 Responsabile della struttura: ....

5.3.1.11 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ....
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

5.3.1.12 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ....

5.3.1.13 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento:
....

5.3.1.14 Indicazione dei responsabili delle attività di formazione e cenni sui loro profili professionali: ....

5.3.1.15 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione: ...

5.3.n Denominazione: ....

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario: ....

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione: ....

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: ....
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere comprensivi di IVA).

Attività di formazione professionale: L. ....
(indicare l'impegno finanziario relativo alle risorse umane e strumentali, direttamente dedicate allo svolgimento delle attività di formazione volte a fornire sia la preparazione teorica e professionale, sia l'esperienza operativa in ambienti scientifici, tecnologici ed industriali. Tale impegno si riferisce alle attività svolte presso le strutture individuate al punto 5.3 e viene evidenziato, in apposito dettaglio separato, sotto forma di costo orario e ripartito per livelli di costo, individuando comunque le ore di docenza e quelle complessive di attività formativa).

— Spese generali: L. ....
(comprensive di quelle di personale e mezzi utilizzati per la preparazione, gestione, coordinamento operativo delle attività di formazione).

— Commesse esterne di servizi: L. ....
(indicare l'impegno finanziario inerente le prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendo nel contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

— Personale in formazione: L. ....
(indicare il costo del personale in formazione specificando in apposito dettaglio separato il costo annuo, gli anni uomo ed il numero di persone).

— Soggiorno, missioni e viaggi dei formandi: L. ....
(indicare i costi di viaggio, di soggiorno e di missione dei formandi, specificando in apposito dettaglio i costi relativi ad eventuali periodi di formazione all'estero).

— Copertura assicurativa del personale: L. ....
(indicare l'impegno finanziario per la completa copertura assicurativa del personale esterno alle strutture, specificando in apposito dettaglio separato, il costo annuo della copertura assicurativa dei formandi, il costo orario della copertura assicurativa dei docenti, le tipologie di rischio coperte).

— Missioni e viaggi: L. ....
(indicare le spese sostenute, con esclusione di quelle attinenti il personale in formazione).

— .... L. ....
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relati ciascuna voce di spesa che il proponente ritenesse neces prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univ mente individuate).

5.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voci di spesa: ....
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: ....
(indicare — dal punto 5.4.2.1 al punto 5.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 5.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 5.4.1).

5.4.2.1 Sottotema 1: L. ....

5.4.2.n Sottotema n: L. ....

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: ....
(indicare — dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 5.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato - ex art. 2, lettere *h)* ed *f)*, legge n. 46/1982;

— i singoli soci evidenziati al citato punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario): ....
....

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario): ....
....

5.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di formazione da sviluppare nel Mezzogiorno: ....
(indicare per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 5.3, l'impegno finanziario relativo alla quota di attività di formazione da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività. Le predette informazioni non devono essere fornite per i temi di ricerca il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali).

92A2691

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 12 aprile 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 luglio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 24 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 42, relativo alla facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), corso di laurea in lettere, la disciplina «Storia della filosofia classica» muta la denominazione in «Storia della filologia classica».

Art. 2.

Nel succitato art. 42, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunta la seguente disciplina:

167) filologia germanica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 aprile 1992

Il rettore: DIANZANI

92A2698

DECRETO RETTORALE 3 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 12 aprile 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 luglio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 24 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 dicembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 43, relativo alla facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), corso di laurea in filosofia, la disciplina «biologia delle razze umane» viene depennata.

Art. 2.

Nel succitato art. 43, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunta la seguente disciplina:

47) storia contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 aprile 1992

Il rettore: DIANZANI

92A2699

DECRETO RETTORALE 4 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 12 aprile 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 luglio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 24 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 39, relativo alla facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), corso di laurea in filosofia, la disciplina «biologia delle razze umane» è soppressa.

Art. 2.

Nel succitato art. 39, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunta la seguente disciplina:

47) storia contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 aprile 1992

Il rettore: DIANZANI

92A2700

DECRETO RETTORALE 6 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 5 giugno 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 20 maggio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 23 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo alla facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

169) filmologia;
170) iconografia e iconologia;
171) linguistica italiana:
172) sociolinguistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 aprile 1992

Il rettore: DIANZANI

92A2701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione in Teresina (Brasile) di un'agenzia consolare di seconda categoria e contestuale modificazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Fortaleza (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Teresina (Brasile) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Recife, con giurisdizione sulla seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Piauí.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria di Fortaleza (Brasile), posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Recife, è determinata come segue: lo Stato del Ceara.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 314

92A2703

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Bento Gonçalves (Brasile) e contestuale soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Garibaldi (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Garibaldi (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Bento Gonçalves (Brasile) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Porto Alegre, con giurisdizione sulla seguente circoscrizione territoriale: Bento Gonçalves, Nova Bassano, Nova Brescia, Garibaldi, Veranopolis, Carlos Barbosa e Lajeado.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 315

92A2704

Istituzione in Punto Fijo (Venezuela) di un'agenzia consolare di seconda categoria

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituita in Punto Fijo (Venezuela) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Maracaibo, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Falcòn.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 319

92A2705

Istituzione in Bursa (Turchia) di un vice consolato di seconda categoria

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Bursa (Turchia) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Istanbul, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Bursa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 320

92A2706

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Avellino, Brescia, Napoli, Parma, Pesaro-Urbino, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sassari e Taranto.

Con decreto ministeriale n. 1/4271 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 485.593.178, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4069 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.099.387.169, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.112.863.697 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4393 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.358.198.087, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.412.439.435 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3494 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.288.704.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 13.291.401.931 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3678 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pesaro-Urbino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,

n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 458.696.168, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 917.392.336, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 921.537.823 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pesaro-Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4036 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.205.146.840, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.227.889.690 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4198 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.138.797.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.149.620.070 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4068 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 54.634.770.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 54.657.770.000 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4128 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.985.501.230, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.017.004.538 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4199 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.912.272.880, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.949.772.465 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A2694

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Estinzione della fondazione «Antonio Bernocchi», in Milano

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1992, registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 81, è stata estinta la fondazione «Antonio Bernocchi», con sede in Milano, i cui beni sono devoluti a favore del comune di Milano.

92A2707

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 maggio 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 maggio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1992 è di L. 96,85, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1992 è di L. 93,96 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 maggio 1993 è di L. 88,50, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A2723

N. 105

Corso dei cambi del 1° giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1205,850	1205,850	1206 —	1205,850	1205,850	1205,850	1206,260	1205,850	1205,850	1208,850
E.C.U.	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500	1548,240	1548,500	1548,500	1548,500
Marco tedesco	753,150	753,150	753,250	753,150	753,150	753,150	753,240	753,150	753,150	753,150
Franco francese	224,180	224,180	224,400	224,180	224,180	224,180	224,180	224,180	224,180	224,180
Lira sterlina	2208,650	2208,650	2209 —	2208,650	2208,650	2208,650	2208,500	2208,650	2208,650	2208,650
Fiorino olandese	668,640	668,640	668,500	668,640	668,640	668,640	668,670	668,640	668,640	668,640
Franco belga	36,611	36,611	36,600	36,611	36,611	36,611	36,610	36,611	36,611	36,611
Peseta spagnola	12,089	12,089	12,120	12,089	12,089	12,089	12,090	12,089	12,089	12,089
Corona danese	195,710	195,710	196 —	195,710	195,710	195,710	195,750	195,710	195,710	195,710
Lira irlandese	2015,250	2015,250	2015 —	2015,250	2015,250	2015,250	2015 —	2015,250	2015,250	—
Dracma greca	6,282	6,282	6,300	6,282	6,282	6,282	6,281	6,282	6,282	—
Escudo portoghese	9,105	9,105	9,100	9,105	9,105	9,105	9,106	9,105	9,105	9,105
Dollaro canadese	1001,050	1001,050	1001 —	1001,050	1001,050	1001,050	999,900	1001,050	1001,050	1001,050
Yen giapponese	9,491	9,491	9,500	9,491	9,491	9,491	9,492	9,491	9,491	9,491
Franco svizzero	829,550	829,550	830,500	829,550	829,550	829,550	829,560	829,550	829,550	829,550
Scellino austriaco	107,036	107,036	107,100	107,036	107,036	107,036	107,018	107,036	107,036	107,036
Corona norvegese	193,260	193,260	193 —	193,260	193,260	193,260	193,260	193,260	193,260	193,260
Corona svedese	209,210	209,210	209,250	209,210	209,210	209,210	209,210	209,210	209,210	209,210
Marco finlandese	277,460	277,460	277,500	277,460	277,460	277,460	277,400	277,460	277,460	—
Dollaro australiano	916,200	916,200	913 —	916,200	916,200	916,200	914,450	916,200	916,200	916,200

Media dei titoli del 1° giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	88,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,050
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	99,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,900
» » » » 19- 8-1987/92	100,025
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.250
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,550
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100.025
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.350
»	»	»	»	18-11-1987/93	100 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100.225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100.150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.100
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99.875
»	»	»	»	1-10-1987/94	99 -–
»	»	»	»	1-11-1989/94	99.825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99.900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,400
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,875
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,875
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,025
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,375
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,375
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,075
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,350
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,375
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,300
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,175
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,425

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1991/98	98,450
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,425
»	»	»	»	1-10-1991/98	98,250
»	»	»	»	1-11-1991/98	98,325

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	1- 7-1992	99,875
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,900
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98.250
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100 --
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100 -
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,950
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,100
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,925
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,425
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	98,375

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,850
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100.200
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,125
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	98,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98.850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	95,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100.200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95.025
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,725
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100.125
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,600
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,650
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	103.575
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	105.300
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	100.450
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	107.500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11.90%	102.675

92M01062

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 106

Corso dei cambi del 2 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214 —	1214 —	1215,200	1214 —	1214 —	1214 —	1214,340	1214 —	1214 —	1214 —
E.C.U.	1548,400	1548,400	1549 —	1548,400	1548,400	1548,400	1548,240	1548,400	1548,400	1548,400
Marco tedesco	753,420	753,420	753 —	753,420	753,420	753,420	753,360	753,420	753,420	753,420
Franco francese	224,230	224,230	224,750	224,230	224,230	224,230	224,220	224,230	224,230	224,230
Lira sterlina	2208,750	2208,750	2209 —	2208,750	2208,750	2208,750	2208,800	2208,750	2208,750	2208,750
Fiorino olandese	668,950	668,950	669,500	668,950	668,950	668,950	668,940	668,950	668,950	668,950
Franco belga	36,617	36,617	36,650	36,617	36,617	36,617	36,615	36,617	36,617	36,617
Peseta spagnola	12,088	12,088	12,130	12,088	12,088	12,088	12,092	12,088	12,088	12,088
Corona danese	195,850	195,850	196 —	195,850	195,850	195,850	195,860	195,850	195,850	195,850
Lira irlandese	2015 —	2015 —	2015 —	2015 —	2015 —	2015 —	2015,080	2015 —	2015 —	—
Dracma greca	6,278	6,278	6,280	6,278	6,278	6,278	6,278	6,278	6,278	—
Escudo portoghese	9,112	9,112	9,100	9,112	9,112	9,112	9,112	9,112	9,112	9,112
Dollaro canadese	1009,300	1009,300	1009 —	1009,300	1009,300	1009,300	1009,300	1009,300	1009,300	1009,300
Yen giapponese	9,518	9,518	9,500	9,518	9,518	9,518	9,518	9,518	9,518	9,518
Franco svizzero	827,550	827,550	828 —	827,550	827,550	827,550	827,650	827,550	827,550	827,550
Scellino austriaco	107,061	107,061	106,900	107,061	107,061	107,061	107,062	107,061	107,061	107,061
Corona norvegese	193,190	193,190	193 —	193,190	193,190	193,190	193,270	193,190	193,190	193,190
Corona svedese	209,250	209,250	209,250	209,250	209,250	209,250	209,300	209,250	209,250	209,250
Marco finlandese	277,440	277,440	277,500	277,440	277,440	277,440	277,500	277,440	277,440	—
Dollaro australiano	921,300	921,300	920 —	921,300	921,300	921,300	921,500	921,300	921,300	921,300

Media dei titoli del 2 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 --
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	89 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 --
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 -
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,950
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	98,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,900
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	99,900
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Certificati	di credito	del Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 6-1988/93	. . . .	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	. . . .	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	. . . .	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93	. . . .	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93	. . . .	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	. . . .	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	. . . .	99,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	. . . .	100,350
»	»	»	»	18-11-1987/93	. . . .	100 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 1-1989/94	. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	. . . .	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 9-1989/94	. . . .	99,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	. . . .	99,600
»	»	»	»	1-11-1989/94	. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	. . . .	99,050
»	»	»	»	1- 3-1990/95	. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 5-1985/95	. . . .	98,875
»	»	»	»	1- 5-1990/95	. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 7-1990/95	. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 9-1990/95	. . . .	99,475
»	»	»	»	1-10-1985/95	. . . .	99,025
»	»	»	»	1-10-1990/95	. . . .	99,375
»	»	»	»	1-11-1985/95	. . . .	99,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	. . . .	99,375
»	»	»	»	1-12-1985/95	. . . .	99,125
»	»	»	»	1-12-1990/95	. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	. . . .	99,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	. .	99,250
»	»	»	»	1- 1-1991/96	. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96	. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 2-1991/96	. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 4-1986/96	. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 5-1986/96	. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 7-1986/96	. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 9-1986/96	. . . .	99,050
»	»	»	»	1-10-1986/96	. . . .	98,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	. . . .	98,575
»	»	»	»	1-12-1986/96	. . . .	98,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	. . . .	99 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 5-1987/97	. . . .	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98	. . . .	98,475
»	»	»	»	1- 4-1991/98	. . . .	98,375

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98	. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 6-1991/98	. . . .	98,650
»	»	»	»	1- 7-1991/98	. . . .	98,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98	. . . .	98,425
»	»	»	»	1-10-1991/98	. . . .	98,200
»	»	»	»	1-11-1991/98	. . . .	98,325
Buoni Tesoro	Pol.		10,50%	1- 7-1992	. . . .	99,875
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	. . . .	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	. . . .	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	. . . .	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	. . . .	99,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	. . . .	99,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	. . . .	99,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	. . . .	99,850
»	»	»	12,50%	17-11-1993	. . . .	100,050
»	»	»	12,50%	1-12-1993	. . . .	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	. . . .	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	. . . .	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	. . . .	99,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	. . . .	99,975
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	. . . .	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	. . . .	99,850
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	. . . .	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	. . . .	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	. . . .	98,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	. . . .	98,250
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	. . . .	98,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	. . . .	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	. . . .	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	. . . .	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	. . . .	99,950
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	. . . .	100 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	. . . .	98 —
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	. . . .	98 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	. . . .	100,875
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	. . . .	98,375
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	. . . .	98,325
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		22-11-1984/92	10,50% .	99,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,850
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,725
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	99 —
»	»	»	»	28-11 [illegible]	8,50% .	96,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,[illegible]5% .	96,675
»	»	»	»	21- 2 1986/94	8,[illegible]% .	98,850
»	»	»	»	25- 3-[illegible]987/94	7,75% .	95,500
»	»	»	»	19- 4-1[illegible]89/94	9,90% .	100,200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,975
»	»	»	»	26- 7-198[illegible]/94	9,65%	100,725
»	»	»	»	30- 8-198[illegible]/94	9,65% .	100,125
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,[illegible]% .	100,625
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,575
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	105,300
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	100,375
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	106,750
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	102,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M02062

N. 107

Corso dei cambi del 3 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214 —	1214 —	1214,700	1214 —	1214 —	1214 —	1214,110	1214 —	1214 —	1214 —
E.C.U.	1548,500	1548,500	1549 —	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500	1548,500
Marco tedesco	755 —	755 —	755,250	755 —	755 —	755 —	755 —	755 —	755 —	755 —
Franco francese	224,330	224,330	224,250	224,330	224,330	224,330	224,330	224,330	224,330	224,330
Lira sterlina	2209,050	2209,050	2212	2209,050	2209,050	2209,050	2209,650	2209,050	2209,050	2209,050
Fiorino olandese	670,580	670,580	670,600	670,580	670,580	670,580	670,580	670,580	670,580	670,580
Franco belga	36,701	36,701	36,690	36,701	36,701	36,701	36,700	36,701	36,701	36,710
Peseta spagnola	12,078	12,078	12,132	12,078	12,078	12,078	12,083	12,078	12,078	12,080
Corona danese	195,680	195,680	195 —	195,680	195,680	195,680	195,600	195,680	195,680	195,680
Lira irlandese	2015,800	2015,800	2017 —	2015,800	2015,800	2015,800	2016 —	2015,800	2015,800	—
Dracma greca	6,291	6,291	6,280	6,291	6,291	6,291	6,295	6,291	6,291	—
Escudo portoghese	9,103	9,103	9,100	9,103	9,103	9,103	9,098	9,103	9,103	9,110
Dollaro canadese	1011 —	1011 —	1011 —	1011 —	1011 —	1011 —	1011,610	1011 —	1011 —	1011 —
Yen giapponese	9,512	9,512	9,520	9,512	9,512	9,512	9,511	9,512	9,512	9,520
Franco svizzero	828,200	828,200	829 —	828,200	828,200	828,200	828,100	828,200	828,200	828,200
Scellino austriaco	107,355	107,355	107,400	107,355	107,355	107,355	107,337	107,355	107,355	107,360
Corona norvegese	193,450	193,450	193,500	193,450	193,450	193,450	193,520	193,450	193,450	193,450
Corona svedese	209,500	209,500	209,750	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,250
Marco finlandese	277,440	277,440	277,700	277,440	277,440	277,440	277,750	277,440	277,440	—
Dollaro australiano	924 —	924 —	924	924 —	924 —	924 —	923,150	924 —	924 —	924 —

Media dei titoli del 3 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	89
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,975
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,850
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	98,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,900
» » » » 19- 8-1987/92	100,025
» » » » 1-11-1987/92	99,925
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	99,950
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	100,200
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,775
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	99,525
» » » »	1-10-1988/93	100,075
» » » »	20-10-1986/93	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,300
» » » »	18-11-1987/93	100,025
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100 —
» » » »	1- 9-1989/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,650
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,850
» » » »	1- 2-1985/95	100,200
» » » »	1- 3-1985/95	99 —
» » » »	1- 3-1990/95	99,475
» » » »	1- 4-1985/95	99,675
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99,375
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,700
» » » »	1- 8-1985/95	99,475
» » » »	1- 9-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1990/95	99,475
» » » »	1-10-1985/95	99 —
» » » »	1-10-1990/95	99,375
» » » »	1-11-1985/95	99,050
» » » »	1-11-1990/95	99,350
» » » »	1-12-1985/95	99,075
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	100 —
» » » »	1- 1-1991/96	98,750
» » » »	1- 2-1986/96	99,525
» » » »	1- 2-1991/96	99,575
» » » »	1- 3-1986/96	99,575
» » » »	1- 4-1986/96	99,650
» » » »	1- 5-1986/96	99,450
» » » »	1- 6-1986/96	99,950
» » » »	1- 7-1986/96	99,800
» » » »	1- 8-1986/96	99,325
» » » »	1- 9-1986/96	99,075
» » » »	1-10-1986/96	98,350
» » » »	1-11-1986/96	98,525
» » » »	1-12-1986/96	98,625
» » » »	1- 1-1987/97	98,525
» » » »	1- 2-1987/97	99 —
» » » »	18- 2-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1987/97	99 —
» » » »	1- 4-1987/97	98,675
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,925
» » » »	1- 7-1987/97	99,550
» » » »	1- 8-1987/97	99,425
» » » »	1- 9-1987/97	99,800
» » » »	1- 3-1991/98	98,525
» » » »	1- 4-1991/98	98,425
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,450
» » » »	1- 6-1991/98	98,700
» » » »	1- 7-1991/98	98,625
» » » »	1- 8-1991/98	98,600
» » » »	1- 9-1991/98	98,400
» » » »	1-10-1991/98	98,200
» » » »	1-11-1991/98	98,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,775
» » »	12,50%	1-10-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,900
» » »	12,50%	1-10-1993	99,850
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,875
» » »	12,50%	17-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-12-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,775
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,175
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,125
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,759
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,800
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,100
» » »	12,00%	1- 6 1991/2001	98,450
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	97,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,800
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,950
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,125
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,100
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,100
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,775
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103 —

92M03062

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante: «Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 19, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione dei comuni della provincia di Forlì rientranti nell'areale di produzione di uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», dopo il comune di Gatteo è inserito il comune di: «*Gemmano*»; tra i comuni di Modigliana e Montiano sono inseriti i seguenti comuni: «*Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo*»; dopo il comune di San Giovanni in Marignano è aggiunto il seguente comune: «*Saludecio*».

92A2709

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200